

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 739

Art. 2

2.1

Castaldi, Puglia

Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 5, comma 1» con le seguenti: «i prodotti utilizzabili per la lievitazione di cui agli articoli 5 e 6».

2.2

Boldrini, Taricco, Bellanova

Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva e grassi di suino.».

2.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento», inserire la seguente: «prolungato».

2.4

Taricco, Rossomando, Bellanova

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».

2.5

Taricco, Bellanova, Boldrini

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».

2.6

Mollame, Agostinelli, Castaldi, Puglia

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «senza utilizzo di additivi» aggiungere la seguente: «conservanti».

2.7

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «senza utilizzo di additivi», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dell'acido ascorbico».

2.8

Taricco, Rossomando, Bellanova

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.9

Lonardo, Papatheu

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «È ritenuto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore né comunque inferiore al tempo necessario affinché il processo di lievitazione avvenga in modo naturale e senza alcun sistema di accelerazione chimica o meccanica, dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;».

2.10

Castaldi, Anastasi, Puglia

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «pane di pasta madre» con le seguenti: «pane 100% di pasta madre».

2.11

Boldrini, Taricco, Bellanova

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e articolo 6».

2.12

Castaldi, Puglia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

2.13

Taricco, Bellanova

Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».

2.14

Castaldi, Puglia

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011,»;

b) sostituire le parole: «singolarmente preconfezionati» con le seguenti: «per la vendita diretta».

2.15

Boldrini, Taricco, Bellanova

Al comma 5, dopo la parola: «imballaggi» sopprimere la seguente: «singolarmente».

2.16

Castaldi, Puglia

Al comma 5, dopo le parole: «in modo evidente,» inserire le seguenti: «in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza,».

2.17

Taricco, Bellanova

Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».

2.18

Lanzi, Puglia

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel caso di prodotto surgelato, o congelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati o congelati, nonché la dicitura "surgelato" o "congelato".».

2.19

Anastasi, Puglia

Sopprimere il comma 7.

Consequentemente, dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.

2. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

3. Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

5. Coloro che pongono in commercio pane non confezionato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per

un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 2, 5, e 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

7. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive".».

2.20

Taricco, Rossomando, Bellanova

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. - (*Vigilanza e sanzioni*) - 1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 7.

2.21

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.22

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a venti giorni», con le seguenti: «non superiore a cinque giorni».

2.23

Taricco, Bellanova

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.24

Castaldi, Puglia

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del luogo di origine della stessa, nonché, in caso di farina miscelata, dell'indicazione delle relative percentuali».

2.25

De Bonis

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Va menzionata altresì l'eventuale presenza di residui tossici nelle farine, negli sfarinati di grano o di altri cereali e negli ingredienti alimentari impiegati.».

Art. 3

3.1

Taricco, Bellanova

Al comma 1, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».

3.2

Castaldi, Puglia

Al comma 2, dopo la parola: «utilizzato» aggiungere, in fine, le seguenti: «nel prodotto intermedio di panificazione».

Art. 4

4.1

Castaldi, Puglia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE, il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzii lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. La dicitura aggiuntiva di cui al presente comma deve altresì specificare l'eventuale utilizzo di conservanti, emulsionanti o addensanti.».

4.2

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

Paroli, Papatheu

Al comma 1, sopprimere la parola: «convenientemente».

5.2

Paroli, Papatheu

Al comma 1, sostituire la parola: «convenientemente», con la seguente: «opportunamente».

5.3

Taricco, Bellanova

*Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».*

5.4

Taricco, Bellanova

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

5.5

Mollame, Agostinelli, Castaldi, Puglia

Al comma 5, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», con le seguenti: «È definita "pasta madre"».

5.6

Paroli, Papatheu

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.7

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «l'utilizzo», inserire le seguenti: «di latte o».

5.8

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo di paste acide».

Art. 6

6.1

Taricco, Bellanova

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Paste acide) - 1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

6.2

Mollame, Agostinelli, Puglia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Pasta madre essiccata) - 1. Nella produzione di pane fresco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 5, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione.

2. Il pane ottenuto con l'aggiunta di pasta madre essiccata, integrata con il solo lievito e senza l'impiego di pasta madre fresca, può essere commercializzato con la denominazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».

6.3

Taricco, Bellanova

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 5, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».

6.0.1

Mollame, Agostinelli, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Pasta acide e paste acide essiccate)

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1.

2. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.».

Art. 7

7.1

Castaldi, Puglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «forno assimilati, dolci e salati, che svolge», inserire le seguenti: «nella stessa sede,»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «, o acquistati presso terzi,».*

7.2

Taricco, Bellanova

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con le seguenti: «dalle».

7.3

Castaldi, Puglia

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La segnalazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.».

7.4

Castaldi, Puglia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Il titolare del panificio è tenuto altresì all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, nonché della normativa in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al CAPO IV del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE».

7.5

Lonardo, Papatheu

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.».

7.6

Taricco, Bellanova

Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto,».

7.7

Castaldi, Puglia

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».

7.8

Castaldi, Puglia

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previa etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.».

7.9

Boldrini, Taricco, Bellanova

Al comma 5, dopo le parole: «per informare il consumatore sul luogo», inserire le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

7.10

Taricco, Bellanova

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "PANE DI PRODUZIONE NON INTERAMENTE ITALIANA" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

7.11

Castaldi, Puglia

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il pane deve essere venduto a peso. Il prezzo deve essere fissato per unità di peso, al netto della tara.

5-ter. È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.

5-quater. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti idonei al contatto con gli alimenti, puliti, lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti protetto.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di panificio e modalità di vendita e trasporto del pane».

7.12

Taricco, Bellanova

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

5-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

5-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

7.0.1

Lonardo, Papatheu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Confezionamento e commercializzazione)

1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.

4. Sul territorio italiano non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.

5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato per la rivendita privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

6. I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

7. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.

8. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.».

7.0.2

Castaldi, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Vendita del pane presso mercati o fiere)

1. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, è obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

Art. 8

8.1

Il Relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le Regioni e le Province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al presente comma.».

8.2

Taricco, Rossomando, Bellanova

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, sulla base dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

8.3

Castaldi, Puglia

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il responsabile dell'attività produttiva, presso il cui panificio è prevista anche la produzione e la vendita di pane e di prodotti da forno assimilati, dolci e salati, non contenenti glutine, è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione.».

8.4

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni».

8.5

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni».

8.6

Il Relatore

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla Giunta regionale o da analogo organo della Provincia autonoma;»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età»;*

c) *sopprimere la lettera e);*

d) *alla lettera f), dopo le parole: «è subentrato», aggiungere le seguenti: «per un periodo di almeno 90 giorni».*

8.7

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore.».

8.8

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 5, lettera d), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».

8.9

Taricco, Rossomando, Bellanova

Al comma 5, lettera f), dopo le parole: «essere affiancato», inserire le seguenti: «con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno,»

8.10

Castaldi, Puglia

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.».

Art. 9

9.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.».

9.2

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE, sull'etichetta, oltre a quanto previsto negli articoli 3 e 4, deve essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate.».

9.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietato utilizzare le denominazioni di pane fresco e pane fresco conservato, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di produzione, da quelli di cui alla presente legge.».

Art. 10

10.1

Taricco, Rossomando, Bellanova

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».

10.2

Taricco, Bellanova

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;
- b) al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;
- c) al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».

10.3

Castaldi, Puglia

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «e regionale».

10.0.1

Il Relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Made in Italy 100%)

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "Made in Italy 100%" ai sensi della normativa vigente.
2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.».

10.0.2

Il Relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Festa del pane)

1. È istituita la "Festa del pane" quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.
2. Regioni, Province e Comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

10.0.3

Taricco, Bellanova

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Festa del Pane)

1. Ai fini del riconoscimento del pane quale alimento fondamentale nella storia dell'uomo in quanto cibo di primo sostentamento che rappresenta quanto di più buono prodotto dal genere umano, nonché del riconoscimento del fondamentale ruolo economico del settore della panificazione, è istituita la "FESTA del PANE", da tenersi ogni anno la prima domenica di maggio.».

10.0.4

Taricco, Bellanova

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:
 - a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;
 - b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;
 - c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

10.0.5

Taricco, Bellanova

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Vendita, consumo e trasporto del pane)

1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

2. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.

3. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

Art. 11

11.1

Lonardo, Papatheu

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive"».

11.0.1

Boldrini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Istituzione della Giornata nazionale del pane)

1. È istituita la "Giornata nazionale del pane", di seguito denominata "Giornata", celebrata il 16 ottobre di ogni anno, nella "Giornata mondiale del pane".

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale.

3. I Ministri delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, della salute, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intraprendono in occasione della Giornata ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione circa il pane e i valori a esso riferiti.».

11.0.2

Paroli, Papatheu

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy" con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 12

12.1

Boldrini, Taricco, Bellanova

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

Art. 14

14.1

Castaldi, Puglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività di produzione, vendita e trasporto del pane.».